



COMUNE DI ZERBOLO'

PROVINCIA DI PAVIA

Via Roma n. 116 - 27020 - Zerbolò (PV)

Codice Fiscale : 00460320187

Telefono : 0382.818672 - Fax : 0382.818771

E-mail : poliziale@comune.zerbolovv.it

P.E.C. : poliziale@pec.comune.zerbolovv.it

Sito Internet : www.comune.zerbolovv.it

Protocollo n. 3237 del 12 maggio 2025

ORDINANZA NUMERO 3/2025
OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE
NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" che all'art. 5 dispone che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000" il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Rilevato che la diminuzione progressiva della portata d'acqua del fiume Ticino, causa il prevedibile, ricorrente periodo di siccità dei prossimi mesi estivi, comporterà verosimilmente una maggior concentrazione di sostanze inquinanti;

Vista la segnalazione prot. 49976 del 17/07/2015 del Direttore del Dip. Medico dell'ASL di Pavia, contenente l'invito ad emettere ordinanza di divieto di balneazione del fiume Ticino;

Vista da ultima la comunicazione di Regione Lombardia - prot. n° 3054 del 29 aprile 2024 ad oggetto: "D.Lgs 116\2008 - Stagione Balneare 2024" dalla quale si evince che il Comune di Zerbolò non risulta inserito nell'elenco allegato alla precitata nota regionale e pertanto le acque superficiali ricadenti nel territorio comunale sono da considerarsi "acque non adibite alla balneazione";

Considerato che il D.lgs. n. 116/2008, "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneari e abrogazione della direttiva 76/160/CE" prevede che qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l'informazione al pubblico;

Considerato che la giurisdizione amministrativa (art. 1, comma 3 e 4 del D.Lgs. 116/2008) ha precisato che i canali, cave e navigli in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali destinate alla balneazione e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre vietata

Ritenuto pertanto di dover procedere ad adottare i relativi provvedimenti di competenza, al fine di tutelare la salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n°267\2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i ed accertati pertanto i propri poteri;

Visto l'art. 40 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 1934, n° 1265;

ORDINA

per motivi igienico sanitari Il divieto di balneazione permanente nelle acque del fiume Ticino, nel tratto di attraversamento del territorio comunale e nelle acque dei canali e fossi affluenti e defluenti, che insistono in detto territorio.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, ciascuno per quanto di competenza, il controllo territoriale ai fini di far rispettare l'osservanza del presente provvedimento.

Ai preposti comunali il caricamento della presente ordinanza nell'apposita sezione precisamente indicata nella richiamata nota di Regione Lombardia

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Zerbolo' e negli appositi spazi informativi compreso il sito WEB comunale.

L'affissione di appositi avvisi, informativi di tale divieto, in prossimità degli accessi di pubblico transito alle sponde del fiume Ticino.

La trasmissione della presente ordinanza per opportuna competenza e/o conoscenza:

- alla Polizia Locale, protocollo interno;
- al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. U.O.C. di ATS Pavia;
- alla Stazione dei Carabinieri di Gropello Cairoli e di Bereguardo ;
- alla Prefettura di Pavia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Pavia ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione

Zerbolò 12 maggio 2025.

IL SINDACO
Centenara Gian Antonio

